



a

Deliberazione n. 750	Seduta del 24 APR. 2018
Convenzione tra CONSORZIO C.N.A. SERVIZI di Como e ASST Monza per attività di consulenza di medicina del lavoro.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- art. 58 del CCNI della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. X/6359 del 20.03.2017 "*Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML). Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23*", come modificata dalla D.G.R. n. X/6472 del 10.04.2017, con cui Regione



Q

Lombardia, nel regolamentare la rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) in Lombardia specifica, in particolare, che:

- le attività erogate dalle UOOML sono offerte e fruibili da una pluralità di soggetti, tra cui le aziende (soggetti giuridici) pubbliche e private;
- le UOOML possono esplicare attività in solvenza per terzi e divenire strutture capaci di sviluppare e realizzare volumi di ricavi a copertura dei costi sostenuti;
- la ASST Monza è individuata tra le strutture facenti parte della rete delle UOOML lombarde;

Viste la nota del 14.02.2018 (prot. n. 6126 del 15.02.2018) e la e-mail del 03.04.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui CONSORZIO C.N.A. SERVIZI, con sede a Como in viale Innocenzo XI n. 70, ha chiesto, sulla base di specifico conferimento di mandato con rappresentanza da parte delle imprese clienti, la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza nell'ambito della Medicina del Lavoro, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale a favore dei dipendenti delle medesime imprese:

Preso atto che i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale, possiedono i titoli e requisiti del "medico competente" ex art. 38 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e non svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all'art. 39, 3° comma del citato D. Lgs.;

Atteso che il CONSORZIO C.N.A. SERVIZI di Como:

- è una associazione volontaria e senza fini di lucro che rappresenta e tutela le imprese artigiane e le P.M.I. nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- tutela la sicurezza e la salute dei dipendenti delle imprese clienti mediante iniziative atte a prevenire gli infortuni e l'insorgere di malattie professionali, in linea con quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro;
- svolge un ruolo attivo per la gestione operativa ed economica delle stesse imprese che, a loro volta, mediante il conferimento di mandato con rappresentanza, hanno delegato lo stesso CONSORZIO ad interfacciarsi con il "Medico Competente" e a stipulare specifica convenzione in nome e per conto delle citate imprese con il soggetto pubblico;
- ha fornito l'elenco delle imprese servite ed ha prodotto la documentazione, acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento, relativa all'avvenuta sottoscrizione del mandato di rappresentanza delle stesse, rendendo in tal modo la massima trasparenza in merito alla consulenza richiesta ed erogata alle imprese clienti;

Specificato che il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale con e-mail del 15.03.2018, con disponibilità a garantire l'esecuzione dell'attività richiesta fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della S.C., nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e



dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario, che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;

- dalla Direzione Medica di Desio con e-mail del 15.03.2018;

atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con il CONSORZIO C.N.A. SERVIZI di Como per l'attività di consulenza di medicina del lavoro, che sarà espletata dal personale Dirigente in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Monza, con decorrenza dal 01.05.2018 e fino al 30.04.2020, alle condizioni indicate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- del ricavo annuo stimato in € 21.300,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture ;
- del costo annuo stimato in € 17.199,75, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, oltre a € 905,25 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



a

1. di approvare e stipulare la convenzione con il CONSORZIO C.N.A. SERVIZI di Como per l'attività di consulenza di medicina del lavoro che sarà espletata dal personale Dirigente in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale e Ambientale dell'ASST Monza, con decorrenza dal 01.05.2018 e fino al 30.04.2020, alle condizioni indicate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il personale Dirigente interessato a svolgere l'attività in questione fuori orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario, che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, come previsto dal citato Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
4. di dare atto, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 21.300,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture ;
 - del costo annuo stimato in € 17.199,75, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, oltre a € 905,25 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
5. di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 750 del 24 APR. 2018

Oggetto: Convenzione tra CONSORZIO C.N.A. SERVIZI di Como e ASST Monza per attività di consulenza di medicina del lavoro.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

**CONVENZIONE TRA CONSORZIO C.N.A. SERVIZI E ASST
MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DI MEDICINA DEL
LAVORO.**

TRA

CONSORZIO C.N.A. Servizi, con sede in Como, Viale Innocenzo XI, n.70
(P.IVA n. 00817160138), di seguito denominata CNA, in atto rappresentata
dalla sig.ra Maria Fumagalli, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale
Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che il principio di prevalenza

- dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività di consulenza in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;
 - la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6359 del 20.03.2017 "*Determinazioni in relazione alle Unità operative di medicina del lavoro (UOOML). Ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23*", come modificata dalla D.G.R. n. X/6472 del 10.04.2017, nel regolamentare la rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) in Lombardia specifica, in particolare, che:
 - le attività erogate dalle UOOML sono offerte e fruibili da una pluralità di soggetti, tra cui le aziende (soggetti giuridici) pubbliche e private;
 - le UOOML possono esplicare attività a solvenza per terzi e divenire strutture capaci di sviluppare e realizzare volumi di ricavi a copertura dei costi sostenuti;
 - la ASST Monza è individuata tra le strutture facenti parte della rete delle UOOML lombarde;
 - CNA è una associazione volontaria e senza fini di lucro che rappresenta e tutela le imprese artigiane e le P.M.I. nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
 - CNA è attenta a tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti delle imprese clienti mediante iniziative atte a prevenire gli infortuni e l'insorgere di malattie professionali, in linea con quanto richiesto dalla

vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro;

- CNA, considerata la realtà imprenditoriale di piccolissime dimensioni, svolge un ruolo attivo per la gestione operativa ed economica delle stesse imprese che, a loro volta, mediante il conferimento di mandato con rappresentanza, hanno delegato CNA ad interfacciarsi con il “Medico Competente” e a stipulare convenzione in nome e per conto della stessa impresa cliente con il soggetto pubblico;
- CNA si impegna a garantire l’avvenuta sottoscrizione del mandato con rappresentanza, fornendo l’elenco delle imprese servite, rendendo in tal modo la massima trasparenza in merito alla consulenza richiesta ed erogata alle imprese clienti;
- con nota del 14.02.2018 (prot. n. 6126 del 15.02.2018) ed e-mail del 03.04.2018, CNA ha chiesto, sulla base di specifico conferimento di mandato con rappresentanza da parte delle imprese clienti, la disponibilità dell’ASST Monza all’espletamento dell’attività di consulenza nell’ambito della Medicina del Lavoro, a favore dei dipendenti delle medesime imprese;
- presso la ASST Monza è presente la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- i dirigenti medici in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale, possiedono i titoli e requisiti del “medico competente” ex art. 38 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e non

Q

svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all'art. 39, 3° comma del citato D. Lgs.;

- le Parti concordano che il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale ad effettuare l'attività di consulenza specialistica di medicina del lavoro, a favore delle imprese clienti di CNA, fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali della ASST.

Art. 3 - CNA si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti individuati da ASST per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST e CNA, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra quest'ultima ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Art. 4 - L'attività oggetto della presente convenzione sarà espletata, presso le sedi delle imprese mandanti o della stessa CNA, mediante n. 4 accessi mensili della durata di 5 ore ciascuno, salvo eventuali diverse necessità che dovessero sopraggiungere e da concordare con la S.C. Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia Industriale Ambientale.

Q

Art. 5 - La ASST Monza provvederà ad emettere fatturazione sulla base dell'attività resa, alla tariffa oraria di €. 150,00.

Eventuali ulteriori necessità che potranno intervenire oltre quelle previste dalla presente convenzione saranno oggetto di specifico accordo sottoscritto fra le Parti.

Art. 6 - Ai fini della emissione della fattura CNA si impegna a trasmettere alla ASST una distinta, vistata dal medico interessato e trasmessa alla Direzione Medica Desio, dalla quale risulti il totale degli accessi effettuati, le date ed i relativi orari delle attività erogate nel periodo considerato.

Art. 7 - Il corrispettivo per l'attività fatturata sarà versato da CNA entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - CNA è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte e di eventuali danni a terzi, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole e si impegna a manlevare la stessa ASST da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa CNA.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della medesima ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Q

Art. 9 - L'ASST Monza declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal proprio personale dipendente in occasione dello svolgimento della consulenza oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - CNA assicura l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

Art. 11 - La presente convenzione decorre dal 01.05.2018 e resterà in vigore fino al 30.04.2020. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata (PEC). Non è previsto rinnovo tacito.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Le Parti si riservano di riesaminare in qualunque momento le condizioni di cui alla presente convenzione, alla luce del contenuto delle ulteriori fonti che disciplineranno la materia.

Art. 12 - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

or

Art. 13 - CNA dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico e di comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte del contraente comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 14 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta a imposta di bollo a carico di CNA, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico di CNA.

2

Art. 15 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Monza, _____

Per CONSORZIO C.N.A. SERVIZI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig.ra Maria Fumagalli

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali